



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Roberto **ANGIONI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 32382**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **89135** riferibile a **Daniela Rosin** (c.f. RSNDNL59C51B564L) ed **Emanuela Pavia** (c.f. PVAMNL51T66G224J) dell'Università degli Studi di Padova per l'esercizio 2017, rappresentate e difese dall'avv. Silvia Muttoni del Foro di Padova, c.f. MTTSLV81P58F382K, e dall'avv. Martina Brasson del Foro di Padova, c.f. BRSMTN84C52G224Y, con domicilio eletto presso lo studio legale dei predetti avvocati sito in via degli Zabarella, 38, 35121 Padova, tel. 049.8765381, e domicilio digitale eletto ai seguenti indirizzi pec silvia.muttoni@ordineavvocatipadova.it, martina.brasson@ordineavvocatipadova.it, recapiti ai quali chiedono di ricevere ogni comunicazione e notificazione;

	Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;	
	Uditi , all’udienza pubblica del 15 maggio 2025 tenutasi con l’assistenza della	
	dr.ssa Alessandra Zotti e data per letta la relazione, l’Avv. Silvia Muttoni e	
	Martina Brasson per le agenti contabili e il Pubblico Ministero, nella persona	
	del Sostituto Procuratore Generale dr. Massimiliano Sutto.	
	FATTO	
	1. Con relazione di irregolarità n. 715/2024, il Magistrato istruttore	
	relazionava in merito al conto giudiziale n. 89135, riferibile alle dr.sse Daniela	
	Rosin ed Emanuela Pavia, in qualità di economisti del Centro di Ricerca	
	Interdipartimentale per le Biotecnologie Innovative (CRIBI) dell’Università	
	degli Studi di Padova per l’esercizio 2017. Il conto, inizialmente incluso nella	
	resa cumulativa n. 63078, composta da 67 conti giudiziali economici, risultava	
	acquisito nei sistemi informativi (SIRECO e GIUDICO) in data 3 dicembre	
	2019. In considerazione delle modalità di redazione e trasmissione, e	
	dell’assenza della sottoscrizione dell’agente, il Magistrato istruttore aveva	
	proceduto alla separazione d’ufficio della resa cumulativa, attribuendo al	
	conto in esame il numero 89135 e ipotizzando la compilazione d’ufficio ai	
	sensi dell’art. 147, c. 3, c.g.c.	
	In particolare, dalla relazione emergeva che il conto si sostanzia nella	
	stampa del registro economico, estratto dal sistema U-GOV in data 17 maggio	
	2018 da soggetto diverso dall’agente, successivamente alla predisposizione	
	del bilancio consuntivo (trasmesso al Collegio dei revisori l’11 maggio 2018).	
	La relazione evidenziava:	
	- la mancanza della sottoscrizione dell’agente contabile, quale	
	presupposto necessario per ritenere il conto regolarmente reso;	
	2	

	parte, le indicazioni ANAC in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (cfr.	
	Determinazione ANAC n. 4/2011, aggiornata con delibere n. 556/2017 e n.	
	585/2023). Le circolari fornivano, peraltro, un elenco esemplificativo e non	
	vincolante delle spese ammissibili, mentre l'effettiva gestione risultava priva	
	di limiti sostanziali o procedurali.	
	Veniva, inoltre, rilevato che il fondo economale era stato aperto in capo	
	all'agente Daniela Rosin, mentre la chiusura del conto risulta effettuata da un	
	altro agente, Emanuela Pavia: date le modalità di registrazione delle	
	operazioni di pagamento (avvenuta per lo più cumulativamente), non era	
	possibile risalire alle operazioni direttamente ed univocamente riferibili	
	all'uno e all'altro agente (ai quali sono, invece, sicuramente ed	
	individualmente riferibili le operazioni di reintegro del fondo, annotate	
	nominativamente, ma effettuate con cadenze discrezionali, variabili e	
	cumulativamente per plurime spese).	
	Con riferimento alle modalità gestionali, pur nel rispetto dei limiti di	
	stanziamento, il conto presentava alcune criticità, in particolare in relazione	
	alle spese per valori bollati, per le quali non risultava allegato il relativo conto	
	separato, necessario in quanto trattasi di gestione a materia.	
	Alla luce di quanto suesposto, il Magistrato istruttore concludeva rilevando	
	l'assenza dei presupposti per la procedibilità del giudizio, ai sensi dell'art.	
	140, c. 2, c.g.c., e, in subordine, rimettendo al Collegio, in caso di procedibilità	
	del giudizio, la valutazione in merito all'irregolarità del conto.	
	2. Con memoria difensiva depositata il 23 aprile 2025, le agenti contabili	
	contestavano i rilievi formulati nella relazione di irregolarità, eccependo, in	
	via pregiudiziale, l'estinzione del giudizio di conto per decorso del termine.	
	4	

	In proposito, la difesa rilevava che il deposito del conto era avvenuto mediante	
	PEC in data 17 luglio 2018, mentre la relazione di irregolarità era stata	
	depositata il 3 dicembre 2024. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 150 c.g.c., il	
	termine di cinque anni previsto per la definizione del giudizio risultava	
	decorso, con conseguente estinzione del giudizio.	
	Quanto alla mancanza della sottoscrizione dell’agente contabile e alla	
	presunta improcedibilità del giudizio, la difesa rilevava come l’Università	
	degli Studi di Padova non avesse mai chiesto agli agenti contabili di	
	sottoscrivere individualmente il registro del fondo economale, essendo	
	sufficiente la registrazione e chiusura della gestione nel sistema U-GOV.	
	Inoltre, le agenti contabili avrebbero regolarmente eseguito tutte le	
	registrazioni richieste, nel rispetto della normativa vigente e delle istruzioni	
	interne e la mancata sottoscrizione non sarebbe imputabile a negligenza, ma a	
	una procedura adottata dall’Ateneo.	
	In relazione alla mancanza del provvedimento di parificazione e della	
	relazione dell’organo di controllo interno, la difesa sottolineava che la	
	coincidenza delle movimentazioni del fondo economale con le risultanze	
	contabili dell’Ateneo era stata attestata dall’Università nella nota prot. n.	
	149173 del 27 agosto 2024. Il Dirigente dell’Area Finanza aveva poi	
	certificato che <i>“tutte le movimentazioni di denaro contabilizzate nei rispettivi</i>	
	<i>conti giudiziali da ciascun agente contabile coincidono con le risultanze</i>	
	<i>contabili e sono rilevate nel Bilancio Unico di Ateneo”</i> . Inoltre, il Collegio dei	
	Revisori non aveva mai sollevato rilievi sulla gestione economale nelle	
	verifiche di cassa e nella revisione del bilancio consuntivo 2017.	
	Con riferimento all’utilizzo del fondo economale, il patrocinio rilevava altresì	
	5	

	che: il fondo economale era stato utilizzato esclusivamente per spese minute	
	e urgenti, conformemente alle prassi operative dell’Ateneo; il meccanismo di	
	reintegro del fondo era autorizzato dal Direttore Generale e verificato	
	dall’Area Finanziaria, garantendo il rispetto dei vincoli di bilancio; l’Ateneo	
	aveva sempre interpretato il tetto di € 10.000 come derogabile, consentendo	
	reintegri successivi, senza mai contestare tale pratica. Quanto alla presunta	
	irregolarità delle spese, secondo la difesa, le tipologie contestate sarebbero	
	state conformi alle indicazioni dell’Ateneo, che ha successivamente codificato	
	tali voci di spesa nel Regolamento del 2021.	
	Venivano quindi rassegnate le seguenti conclusioni: in via pregiudiziale,	
	dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 150 c.g.c.; in subordine,	
	dichiarare l’improcedibilità e/o l’inammissibilità del giudizio; in via	
	ulteriormente subordinata, accertare la regolarità del conto giudiziale,	
	l’intervenuta prescrizione di eventuali responsabilità, l’assenza di ammanchi	
	o obblighi di restituzione, l’insussistenza di responsabilità amministrativo-	
	contabile e, conseguentemente, pronunciare il discarico delle agenti contabili.	
	3. All’udienza pubblica del 15 maggio 2025 le parti hanno concluso come da	
	verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	I. In via pregiudiziale, a seguito dell’eccezione di estinzione formulata dalla	
	difesa delle convenute, si rende necessario esaminare la disciplina applicabile	
	al deposito dei conti giudiziali, con particolare riferimento alla normativa	
	vigente all’epoca dei fatti, in combinato disposto con l’art. 150 c.g.c., che	
	prevede l’estinzione del giudizio di conto decorso il termine di cinque anni dal	
	deposito, in assenza degli atti interruttivi espressamente previsti.	
	6	

	II. Il processo di digitalizzazione della giustizia contabile ha determinato, negli ultimi anni, un’evoluzione significativa nelle modalità di deposito e gestione degli atti, compresi i conti giudiziali (artt. 6, 140 e 145 c.g.c.).	
	Il quadro normativo di riferimento prende avvio dall’art. 20-<i>bis</i> del d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012, che ha attribuito al Presidente della Corte dei conti il compito di definire, con propri decreti, le regole tecniche per l’utilizzo delle tecnologie informatiche nei giudizi contabili. Tali disposizioni sono poi confluite nell’art. 6 del Codice della giustizia contabile, il quale ha confermato la validità giuridica degli atti digitali, purché integri e riferibili al soggetto emittente.	
	Ciò premesso, prima dell’introduzione del sistema SIRECO (attivo dal 5 agosto 2019), il deposito dei conti poteva avvenire mediante posta elettronica certificata, secondo le modalità disciplinate dal Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98 del 20 ottobre 2015. In particolare, l’art. 5 del cit. D.P. n. 98/2015 disciplinava l’utilizzo della PEC per la trasmissione di atti processuali, preprocessuali o istruttori, purché sottoscritti digitalmente o dichiarati conformi all’originale. La validità giuridico-probatoria degli atti trasmessi era riconosciuta, con il perfezionamento della trasmissione, attestato (per il mittente) dalla ricevuta di accettazione e (per il destinatario) dalla ricevuta di avvenuta consegna. Il comma 5 stabiliva che l’atto si considerava pervenuto se ricevuto entro le ore 24:00 di una giornata lavorativa, ovvero nel primo giorno successivo utile. In caso di documenti illeggibili o incompleti, il successivo comma 7 imponeva la tempestiva comunicazione al mittente, mentre il comma 8 prevedeva che le Segreterie confermassero entro il giorno lavorativo successivo l’avvenuta presa in carico e l’assegnazione del numero	
	7	

	di protocollo. Il decreto conteneva, inoltre, una disposizione transitoria (art.	
	13) secondo cui “ <i>con successivi decreti si provvederà a stabilire le ulteriori</i>	
	<i>regole tecniche e operative necessarie allo svolgimento, mediante l’uso delle</i>	
	<i>tecnologie dell’informazione e della comunicazione, dei giudizi innanzi alla</i>	
	<i>Corte dei conti</i> ”. Il comma 2 del medesimo articolo prevedeva, altresì, che,	
	fino all’attivazione di un sistema informativo dedicato, i conti giudiziali e i	
	relativi documenti ricevuti a mezzo PEC fossero memorizzati nei sistemi	
	informativi della Corte, salvo diversa disposizione del giudice, e che i fascicoli	
	cartacei venissero costituiti solo in caso di iscrizione del giudizio a ruolo	
	d’udienza. Il comma 3 consentiva, inoltre, che le Sezioni giurisdizionali e le	
	Procure si avvalessero, nei rapporti tra loro, anche dei sistemi informativi della	
	Corte dei conti alternativamente all’utilizzo della PEC, purché fosse garantita	
	la certezza, l’integrità e l’autenticità della trasmissione.	
	Alle previsioni del decreto del Presidente della Corte si aggiungevano le	
	istruzioni tecnico-operative assunte nella medesima data del 20 ottobre 2015,	
	le quali ribadivano il contenuto delle disposizioni presidenziali.	
	Successivamente, il D.P. n. 126 del 24 maggio 2022 ha disciplinato in modo	
	organico il sistema SIRECO, stabilendo, all’art. 10 che “ <i>i conti giudiziali e i</i>	
	<i>relativi documenti a esso allegati sono depositati presso le competenti Sezioni</i>	
	<i>giurisdizionali mediante il sistema informativo SIRECO. Al completamento</i>	
	<i>della procedura di upload del conto e degli allegati depositati unitamente a</i>	
	<i>esso, il sistema SIRECO dà ricevuta del deposito mediante attribuzione di un</i>	
	<i>numero di protocollo. Il numero del conto è successivamente attribuito in esito</i>	
	<i>all'accettazione da parte della Segreteria. Il sistema dà evidenza delle date</i>	
	<i>del deposito e della relativa accettazione o rifiuto. Nel caso di anomalie</i>	
	8	

	<i>tecniche, la Segreteria è tenuta a dare immediata comunicazione del rifiuto</i>	
	<i>mediante PEC”. Anche le Istruzioni operative riferite al citato decreto</i>	
	<i>presidenziale precisano che “la procedura SIRECO individua due momenti di</i>	
	<i>perfezionamento della resa del conto, costituiti da due distinti invii di</i>	
	<i>messaggi verso l’indirizzo PEC registrato in fase di compilazione: il primo</i>	
	<i>momento è l’attestazione della data e del numero della resa inviata; il secondo</i>	
	<i>momento attesta la data di accettazione della resa, con una contestuale</i>	
	<i>comunicazione del numero del conto giudiziale registrato nel sistema</i>	
	<i>informativo GIUDICO, o il rigetto della stessa da parte della Segreteria, con</i>	
	<i>indicazione della motivazione”. Ne consegue che solo con le predette modalità</i>	
	<i>si perfeziona il deposito del conto.</i>	
	III. Venendo al caso di specie, la difesa ha dedotto che il deposito dei conti	
	giudiziali relativi all’esercizio 2017 è avvenuto in data 17 luglio 2018 e non	
	in data 3 dicembre 2019 (come risulta dalla relazione del magistrato	
	istruttore), mediante trasmissione via posta elettronica certificata alla	
	Segreteria della Sezione giurisdizionale. Ciò si evincerebbe dalla copia della	
	comunicazione elettronica delle ricevute di invio e accettazione prodotte dal	
	Gestore, nonché dalla lettera di trasmissione sottoscritta nella medesima data	
	dal dott. Porzionato, unitamente ad un file unico contenente tutti i conti	
	dell’anno, anch’esso firmato digitalmente. Tali documenti sono stati prodotti	
	in giudizio successivamente alla relazione istruttoria.	
	Il decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 150, c.1, c.g.c. avrebbe,	
	dunque, preso avvio dal 17 luglio 2018 e, alla data del deposito della relazione	
	del magistrato istruttore, sarebbe già decorso con conseguente estinzione del	
	giudizio.	
	9	

	Tanto premesso, va considerato che alla data del 17 luglio 2018 erano ancora	
	vigenti le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Corte dei	
	conti n. 98 del 21 ottobre 2015, le quali disciplinavano l'ammissibilità dell'uso	
	della posta elettronica certificata nel processo contabile. Tali disposizioni (cit.	
	art. 5) attribuivano, come già evidenziato, piena validità giuridico-probatoria	
	agli atti trasmessi via posta elettronica certificata, precisando che la	
	trasmissione si considerava perfezionata, per il mittente, con la generazione	
	della ricevuta di accettazione e, per il destinatario, con la ricevuta di avvenuta	
	consegna. In caso di deposito di atti processuali, la Segreteria era tenuta a	
	confermare l'avvenuta presa in carico e ad attribuire il numero di protocollo	
	entro il giorno lavorativo successivo.	
	Ne consegue che sia se si ritenga applicabile la disciplina generale di cui ai	
	commi 2, 4 e 5 dell'art. 5 del decreto n. 98/2015, sia se si qualifichi il conto	
	giudiziale come atto "processuale" e, come tale, soggetto al comma 8, il	
	deposito del conto dell'Università di Padova - secondo la documentazione	
	prodotta all'esito dell'istruttoria dagli agenti dell'Ateneo - sarebbe avvenuto	
	tramite PEC in data 17 luglio 2018 e avrebbe dovuto perfezionarsi al massimo	
	entro il 18 luglio 2018 (con attribuzione di un numero di protocollo).	
	Ciò effettivamente non è avvenuto.	
	Secondo quanto emerge dagli atti, la presa in carico dei conti inviati con posta	
	elettronica a quella data non risulta essersi mai formalmente perfezionata a	
	seguito di disfunzioni legate all'avvio e alla funzionalità del nuovo applicativo	
	SIRECO di cui tra l'altro, in quel periodo, è stata accertata una prolungata	
	interruzione. L'acquisizione al sistema informatico del conto di cui è causa	
	risulta sia avvenuta, quindi, solo il giorno 3 dicembre 2019 e cioè all'esito del	
	10	

	reinvio da parte dell'Università, tramite applicativo, del medesimo conto.	
	Ne consegue che il magistrato istruttore, nella relazione di irregolarità, ha	
	preso a riferimento (non risultando a sistema la presa in carico del conto nel	
	2018) la data del deposito tramite SIRECO, data che, peraltro, trovava	
	conferma anche nel sistema GIUDICO di acquisizione in automatico dei	
	predetti dati.	
	Risulta, quindi, dirimente, ai fini del decidere sull'eccezione di estinzione del	
	giudizio formulata dalla difesa, determinare la data del deposito dei conti di	
	cui è causa. Va precisato, in proposito, che sia alla data di deposito indicata	
	dalla difesa dell'agente dell'Università (17 luglio 2018), sia a quella evincibile	
	da SIRECO (3 dicembre 2019) erano pienamente applicabili sia l'art. 140, c.	
	3, c.g.c. (<i>"Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in</i>	
	<i>giudizio"</i>) sia l'art. 150, c. 1, c.g.c., secondo cui <i>"il giudizio sul conto si</i>	
	<i>estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della</i>	
	<i>sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'articolo 145,</i>	
	<i>comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte</i>	
	<i>dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che</i>	
	<i>chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza"</i> . Tali norme, infatti, si	
	applicano, ai sensi dell'art. 2, c. 3, dell'Allegato 3 al Codice di giustizia	
	contabile, a tutti i conti giudiziali presentati successivamente al 7 ottobre	
	2016, indipendentemente dall'esercizio cui si riferiscono, e, come chiarito da	
	condivisibile giurisprudenza, l'estinzione ha carattere sostanziale, automatico	
	e oggettivo, fondandosi su esigenze di certezza giuridica e di tutela dell'agente	
	contabile.	
	Il prescritto effetto estintivo si produce, dunque, automaticamente per il solo	
	11	

	decorso del tempo, senza necessità di istanza di parte, è rilevabile d’ufficio in	
	ogni stato e grado del giudizio e soddisfa l’esigenza di evitare che l’agente	
	contabile – costituitosi in giudizio con il deposito del conto, ai sensi dell’art.	
	140, c. 3, c.g.c. - resti esposto per un tempo indefinito alla possibilità di	
	contestazioni sul medesimo ai sensi dell’art. 150, c. 1, c.g.c.. Trattasi, secondo	
	la giurisprudenza (C. conti, Sez. giur. Sicilia, n. 22/2023, che richiama Sez.	
	giur. Veneto, sent. n. 36/2014, e Sez. Piemonte, sent. n. 112/2008), di una	
	causa estintiva speciale che si innesta nella struttura del giudizio di conto,	
	consistente in una prima fase, a cognizione sommaria e priva di contraddittorio	
	effettivo, e in una successiva a piena cognizione, con contraddittorio	
	dispiegato. Il termine quinquennale previsto dall’art. 150 c.g.c. ha, dunque,	
	natura decadenziale sostanziale (e non prescrizione) con effetti processuali	
	(cfr. Sez. giur. Sicilia, sent. n. 22/2023) in quanto non è correlato ad alcuna	
	attività incombente sull’agente contabile, il quale, nella prima fase, assume la	
	qualità di parte per <i>fictio iuris</i> (art. 140, c. 3, c.g.c.).	
	L’estinzione è infatti determinata, si ribadisce, esclusivamente dalla mancata	
	realizzazione, entro il termine stabilito, di atti specifici e puntualmente indicati	
	dalla norma (relazione ex art. 145, c. 4, c.g.c., o contestazione con istanza di	
	fissazione d’udienza) e il prodursi dei suoi effetti trova la propria <i>ratio</i> nel	
	bilanciamento delle esigenze di certezza e stabilità dell’azione di controllo con	
	il diritto dell’agente contabile alla definizione della propria posizione in tempi	
	ragionevoli e certi, senza tuttavia incidere sull’esercizio, ove ne ricorrano i	
	presupposti, dell’azione di responsabilità amministrativa da parte del pubblico	
	ministero contabile a tutela dell’interesse generale all’integrità	
	dell’ordinamento generale e dell’erario (art. 150, c. 5, c.g.c.)	
	12	

	Ciò posto, il Collegio deve rilevare che, al momento di avvio dell'istruttoria	
	del magistrato - in assenza di una dichiarazione d'ufficio dell'estinzione del	
	conto e di una formale presa in carico del deposito avvenuto via posta	
	elettronica certificata in data 17 luglio 2018 (come emerso successivamente)	
	– ben poteva ritenersi non ancora decorso il termine di cinque anni per	
	l'estinzione, posto che il deposito del conto nei sistemi informativi della	
	Sezione giurisdizionale (SIRECO e GIUDICO) veniva registrato il 3 dicembre	
	2019. Soltanto a decorrere da quella data, il conto poteva essere assegnato,	
	con provvedimento presidenziale, a un giudice designato (art. 140, c. 1, c.g.c.)	
	e la Procura regionale avrebbe potuto acquisirne notizia, mediante accesso	
	all'apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili (art.	
	145, c. 1, c.g.c.).	

	In tale contesto, la competenza esclusiva del Collegio in ordine alla	
	dichiarazione d'estinzione - in assenza di dichiarazione d'ufficio comunicata	
	all'amministrazione e al pubblico ministero dalla Segreteria della Sezione (art.	
	150, c. 3, c.g.c.) - imponeva, quindi, secondo le indicazioni programmatiche	
	della Sezione in materia di conti giudiziali, l'avvio, il proseguimento e la	
	conclusione dell'attività istruttoria sui conti di cui è causa, ai sensi dell'art.	
	145 c.g.c., da parte del magistrato designato; ciò al fine di consentire, mediante	
	la relazione di cui all'art. 145, c. 4, c.g.c., il deferimento alla valutazione	
	collegiale delle questioni emerse in istruttoria, nell'esplicitarsi della dialettica	
	processuale tra le parti.	

	Tuttavia, a seguito della fissazione dell'udienza, il Collegio ha potuto	
	accertare - in base agli atti di causa e nel pieno contraddittorio con l'agente	
	contabile, l'amministrazione e il pubblico ministero - che l'invio del conto era	

	avvenuto per posta elettronica certificata il 17 luglio 2018 e che la	
	documentazione trasmessa coincideva integralmente con quella	
	successivamente reinviata dall'Università tramite SIRECO il 3 dicembre	
	2019. Ebbene, seppur vada affermato che il termine decadenziale,	
	ampiamente individuato nella parte che precede, debba decorrere dal formale	
	e corretto deposito del conto giudiziale, deve rilevarsi che – in applicazione	
	della normativa di riferimento sopra indicata e vigente all'epoca dei fatti - il	
	conto in esame ben poteva essere trasmesso dall'Università alla Sezione	
	giurisdizionale tramite PEC e che, sulla Segreteria della Sezione, incombeva	
	l'obbligo di prendere in carico il conto e, riscontrata la sua regolarità,	
	accettarlo, memorizzarlo nel sistema informativo attribuendogli un numero	
	di protocollo secondo le modalità ed entro gli stringenti termini previsti	
	dall'art. 5, c. 8, del decreto presidenziale n. 98 del 20 ottobre 2015. Va, quindi,	
	ritenuto che le accertate ed oggettive disfunzioni operative, difficoltà	
	organizzative e incertezze sul piano tecnico e normativo (non opponibili	
	all'agente) non consentono di elidere un comprovato dato di fatto e, cioè,	
	l'avvenuto invio con posta certificata (e quindi secondo le modalità consentite	
	dalla normativa) del suddetto conto. Le descritte circostanze di fatto non	
	possono, quindi, pregiudicare la posizione dell'agente contabile (che si	
	intende costituito in giudizio con il deposito del conto), l'interesse alla	
	certezza delle tutele e garanzie previste dall'ordinamento in suo favore,	
	nonché l'affidamento sull'operato dell'ufficio giudiziario e sul decorso del	
	termine decadenziale.	
	Quanto al successivo invio del medesimo conto tramite SIRECO, avvenuto (3	
	dicembre 2019) nel corso della fase di transizione al nuovo sistema	
	14	

	informativo e in assenza, a quella data, di una puntuale disciplina (intervenuta	
	solo con l’emanazione del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126	
	del 24 maggio 2022), il Collegio ritiene che allo stesso non possa essere	
	attribuita alcuna valenza interruttiva o novativa del termine decadenziale.	
	Va, al riguardo, ribadito che l’interruzione del termine in esame è prevista, in	
	via tassativa, nelle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore - quali il	
	deposito della relazione di cui all’art. 145, c. 4, c.g.c., o le contestazioni	
	sollevate dall’amministrazione, dagli organi di controllo o dal pubblico	
	ministero con contestuale istanza di fissazione d’udienza - e che, in ogni caso,	
	riconoscere al reiterato deposito dei conti l’effetto di una “nuova” costituzione	
	in giudizio dell’agente contabile (ai sensi dell’art. 140, c. 3, c.g.c.), con la	
	conseguente riapertura dei termini decadenziali, equivarrebbe a introdurre una	
	causa di sospensione o interruzione non prevista da alcuna disposizione	
	normativa, consentendo in tal modo una dilazione indefinita del	
	perfezionamento del deposito. Un’interpretazione siffatta risulterebbe, inoltre,	
	incompatibile con la coerenza sistematica della normativa e, in particolare,	
	con la disciplina del rifiuto alla resa, che deve parimenti compiersi entro i	
	termini stabiliti dalla normativa vigente, mediante la tempestiva restituzione	
	degli atti e/o il formale diniego del deposito.	
	In ultimo, tenuto presente il lasso temporale intercorso nel caso di specie tra il	
	deposito del conto e la relazione di irregolarità, nessun rilievo assume la	
	disciplina sulla sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969 o	
	quella della sospensione prevista dalla normativa emergenziale di cui all’art.	
	85 D.L. n.18/2020, peraltro entrambe di incerta applicabilità (vedi Corte dei	
	conti Sez. Giurisdizionale Sicilia n. 22/2023; Corte dei conti Sez.	
	15	

	Giurisdizionale Veneto n. 36/2014), trattandosi di attività – svolta in pendenza	
	di giudizio - demandata al Giudice istruttore.	
	In considerazione delle suesposte circostanze e alla luce della normativa	
	vigente <i>illo tempore</i> , il Collegio ritiene, quindi, che, nel caso di specie, la data	
	rilevante, ai fini dell’avvenuto deposito dei conti, debba essere individuata nel	
	primo giorno lavorativo successivo all’invio del messaggio di posta	
	elettronica certificata e, quindi, nel 18 luglio 2018.	
	Accertato che il perfezionamento del deposito del conto giudiziale all’odierno	
	esame può considerarsi avvenuto in data 18 luglio 2018 e che la relazione	
	prevista dall'articolo 145, c. 4, c.g.c. è stata depositata il 3 dicembre 2024, oltre	
	il termine quinquennale stabilito dall’art. 150 c.g.c., il giudizio in epigrafe	
	deve ritenersi estinto. Come previsto dall’art. 150, c. 2, c.g.c., l’effetto	
	estintivo si è prodotto <i>ex lege</i> , indipendentemente da una pronuncia formale,	
	che tuttavia deve ora essere resa in sede collegiale, al fine di disporre le	
	conseguenti comunicazioni all’amministrazione, al pubblico ministero, e la	
	restituzione degli atti.	
	Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non vi è	
	luogo a provvedere sulle stesse.	
	IV. Infine, il Collegio respinge, anche alla luce della condivisibile	
	giurisprudenza in materia, l’istanza di oscuramento dei dati formulata dalla	
	difesa delle agenti contabili, ai sensi dell’art. 52, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003	
	e dell’art. 9, par. 1, Reg. (UE) 2016/679. Al riguardo, rileva che non solo non	
	sono stati specificati i legittimi motivi a sostegno della richiesta, ma che la	
	sentenza non contiene dati sensibili né affronta questioni particolarmente	
	delicate, come quelle che incidono sui diritti personalissimi; inoltre, in assenza	
	16	

